

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RESOCONTO SOMMARIO

70.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 10 LUGLIO 2013

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO TALARICO E DEL
VICEPRESIDENTE ALESSANDRO NICOLÒ

Inizio lavori h. 15,05 - Fine lavori h. 20,21

ESTRATTO DAL RESOCONTO SOMMARIO

Proposta di legge numero 486/9[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)"

TALARICO Domenico (*IDV*)

Chiede quale sia l'argomento della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE

Precisa che la proposta riguarda una proroga inerente la validità dei Piani regolatori.

TALARICO Domenico (*IDV*)

Ritiene grave la proroga di tale atto.

MAGNO Mario (*PDL*)

Dichiara di aver illustrato la proposta.

TALARICO Domenico (*IDV*)

Chiede di sapere per quale motivo l'assessore abbia proposto la proroga di validità dei Piani regolatori generali.

DATTOLO Alfonso, *assessore all'urbanistica*

Riferisce che la proroga si rende necessaria oltre che per la richiesta avanzata dall'Anci anche per la recente approvazione del Piano regionale paesaggistico e della legge inerente VIA e VAS e comunica di aver evidenziato l'impossibilità di una ulteriore proroga, annunciando che a breve si terrà un incontro con i sindaci, giudicando inconcepibile che questi ultimi abdicino alle loro responsabilità.

Evidenzia, quindi, che la proroga offrirà una nuova possibilità ai Comuni, definendo detto processo di accompagnamento, l'ultimo possibile, considerato che non tutti gli amministratori sono efficaci ed efficienti.

TALARICO Domenico (*IDV*)

Ritenuto che l'intervento dell'assessore abbia dato dignità al provvedimento in discussione, attese le numerose proroghe approvate già nella scorsa legislatura, ritiene che non siano ammissibili ulteriori proroghe che potrebbero causare danni irreversibili al territorio, considerando controproducente offrire una ulteriore possibilità ad amministratori inefficienti e/o incapaci.

Propone, quindi, che nella proroga sia esplicitamente inserito il divieto di prevederne di ulteriori, auspicando che l'Anci si assuma la responsabilità di richiamare i sindaci inadempienti, atteso che la Regione non può, a suo avviso, permettersi di essere elastica innanzi al lassismo degli amministratori degli enti locali.

PRESIDENTE

Pone ai voti il provvedimento che è approvato.

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 486 / 9^a



4^a COMM. CONSILIARE

COPIA

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Urbanistica

Deliberazione n. 254 della seduta del 8 LUG. 2013

Oggetto:

“Modifiche e Integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”
Proposta di Deliberazione Consiliare.

Assessore Proponente: Dott. Alfonso Dattolo

Relatore: Dott. Alfonso Dattolo

Dirigente Generale: Arch. Saverio Putorti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 31972 del 09-07-13

Classificazione 01-15-01

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

PREMESSO:

N. 19

CHE l'art. 117, comma 2, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia del "governo del territorio" in virtù della quale spetta alla legislazione Statale la determinazione dei principi fondamentali, e alle Regioni la disciplina di dettaglio;

CHE la L.R. n. 19/02 ss. mm. e ii disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio al fine di garantire il corretto uso delle risorse territoriali e nonché la regolazione delle trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto della salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche;

CHE con DCR n. 300 del 22.04.2013 è stato adottato il Quadro Territoriale Regionale che rappresenta lo strumento con il quale la Regione indirizza la programmazione e la pianificazione degli enti locali;

RILEVATO:

CHE la L.R. n. 19/02 ss. mm. e ii. è stata oggetto di modifiche ed integrazioni;

CHE l'art. 65 della L. R. 19/02 è stato interessato da più modifiche ed integrazioni;

CHE la L.R. n. 35/12 e la L.R. n. 55/12 sono intervenute a modificare ed integrare l'art. 65, c. 2 "Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici decaduti in fase di prima applicazione della legge" prevedendo che:

2. I Piani Regolatori Generali conservano validità fino a quarantaquattro mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

Per i comuni che alla data del 12 maggio 2010 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l'avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. Decorsi i termini di ai precedenti commi 1 e 2 si stabilisce che:

- a) *per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente rimangono in vigore fino all'adozione (ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.) del nuovo Piano e comunque non oltre il 19 giugno 2013;*
- b) *per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all'interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi comprensivi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (social housing) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA);*
- c) *per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale e che non abbiano adottato il Piano Strutturale entro il 19 giugno 2013 decadono tutte le previsioni del Piano Regolatore, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera b);*
- d) *per i comuni che non hanno adottato il Piano Strutturale Comunale entro il 19 giugno 2013, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge(..)*

CONSIDERATO:

CHE con DCR n. 300 del 22.04.2013 è stato adottato il Quadro Territoriale Regionale che rappresenta lo strumento con il quale la Regione indirizza la programmazione e la pianificazione degli enti locali;
CHE i Comuni, nelle more dell'adozione del QTR, hanno rallentato l'iter relativo alla definizione dei PSC/PSA al fine di recepirne i fondamentali contenuti in materia di gestione del territorio;
CHE dall'esame dei dati del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Piani sono emerse le criticità incontrate dai Comuni relativamente all'attività del Nucleo VIA/VAS;

SU proposta del relatore, Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, On.le Alfonso Dattolo, formulata sulla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale,

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. R. n. 34/2002 e ss. mm. e ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il DPGR n. 354 del 24/99 concernente "Separazione dell'Attività Amministrativa di Indirizzo e di Controllo da quella di Gestione";

VISTA la L. R. 19/02 ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 65, della L. R. 19/02 ss. mm. e ii.;

RITENUTO:

CHE opportuno prorogare alla data del 19 giugno 2014 il termine di vigenza dei Piani Regolatori Generali attese le difficoltà di natura oggettiva riscontrate dai Comuni nel processo di adozione dei nuovi Piani;

CHE è necessario modificare l'art. 65, c. 2 della L. R. 19/02 ss. mm. e ii.;

VISTA la proposta modifiche e integrazioni all'art. 65, della Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio" formulata dal Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTO il parere del competente Ufficio Legislativo, prot. n. _____ del _____, allegato al presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria che dispone in materia di iniziativa legislativa;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente deliberazione

- di approvare l'allegata proposta di modifiche e integrazioni all'art. 65 della L. R. 19/02 ss. mm. e ii. legge regionale "Norme in materia di intervento sostitutivo regionale" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 dello Statuto regionale, l'allegata proposta di modifiche e integrazioni all'art. 65 della L. R. 19/02 ss. mm. e ii. come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge per le conseguenti determinazioni;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, e sul sito web della Regione Calabria

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA
F. to Zoccali**

**IL PRESIDENTE
F. to Stasi**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9 LUG. 2013 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Copia conforme a 4 allegati
composta di 4 allegati
Catanzaro, 9 LUG. 2013
IL DIRIGENTE

+ 2 alleg.



Proposta di legge regionale:

“Modifiche e Integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”

Articolo Unico

All'articolo 65 della L.R. 19/02 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2 dell'articolo 65 le parole *“I Piani Regolatori Generali conservano validità fino a quarantaquattro mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19”* sono così sostituite:
“I Piani Regolatori Generali conservano validità fino al 19 giugno 2014”;
- 2) Al comma 2, lett. a) dell'articolo 65 le parole *“19 giugno 2013”* sono sostituite con le parole *“19 giugno 2014”;*
- 3) Al comma 2, lett. c) dell'articolo 65 le parole *“19 giugno 2013”* sono sostituite con le parole *“19 giugno 2014”;*
- 4) Al comma 2, lett. d) dell'articolo 65 le parole *“19 giugno 2013”* sono sostituite con le parole *“19 giugno 2014”.*

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria

Norma d'invarianza finanziaria

Le presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

RELAZIONE

Con la presente proposta di modifiche alla L. R. n. 19/02 ss. mm. e ii. si intende modificare l'art. 65, c. 2 che disciplina le modalità di "Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici decaduti in fase di prima applicazione della legge".

La proposta di che trattasi muove da un' attenta analisi delle esperienze del territorio e dal dialogo costante con l'ANCI – sezione Calabria. Da tale confronto sono emerse le criticità incontrate dai Comuni nella fase di adozione dei PSC/PSA che hanno, evidentemente, determinato un rallentamento nella definizione della procedura e il mancato rispetto del termine fissato, circostanze, comunque, dalle quali non si può prescindere.

A tal proposito, infatti, è necessario considerare che nella definizione dei nuovi Piani i Comuni hanno ritenuto di attendere l'adozione del Quadro Territoriale Regionale, avvenuto con D.C.R. n. n. 300 del 22.04.2013, al fine di recepirne i fondamentali contenuti in materia di gestione del territorio.

Inoltre, dall'esame dei dati del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Piani sono emerse le difficoltà dei Comuni relativamente all'attività del Nucleo VIA/VAS.

Pertanto, con la presente proposta si ritiene di proporre la proroga di vigenza dei Piani Regolatori Generali sino alla data del 19 giugno 2014 e, quindi, di modificare l'art. 65, c. 2 della L.R. 19/02 ss. mm. e ii.

La presente proposta, che si pone in armonia con i principi che ispirano la L.U.R. 19/02 ss.mm. e ii. nell'ottica di una pianificazione e tutela del territorio tale da garantire la promozione e salvaguardia dello stesso, assume particolare significato, in quanto rappresenta un punto di equilibrio tra le difficoltà di natura oggettiva riscontrate dai Comuni nel processo di adozione dei nuovi Piani e la necessità che tutti i Comuni provvedano all'adozione nell'immediato futuro scongiurando, con la proroga del termine per l'adozione dei PSC/PSA, l'emergere di ulteriori difficoltà che potrebbero generare effetti negativi sui processi avviati.

Le presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.